



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

COPIA

Determina n. 146Gen.– 48part. del 21-05-2026

Oggetto: DET. N. 146 - COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022 INTEGRATO DAL CCNL 23 FEBBRAIO 2026)

CIG:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, DEMOGRAFICO E AFFARI GENERALI

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 7/7 del 09.04.2026 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali;

DATO atto che il Comune di Madignano ha approvato con deliberazione C.C.:

- n. 54 del 15.12.2025, la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificata (D.U.P.S.) per il triennio 2026-2028;
- n. 55 del 15.12.2025, il Bilancio di Previsione pluriennale anni 2026-2028;
- n. 9 del 17.03.2026, la Relazione Illustrativa e lo Schema di "Rendiconto (Conto Consuntivo) dell'esercizio Finanziario Anno 2025" e i Documenti Correlati;
- n. 10 del 17.03.2026, le Variazioni n. 3 al Bilancio 2026/2028 - DUPS 2026/2028 (utilizzo avanzo libero - accantonato e vincolato);
- n. 19 del 29.04.2026, le Variazione n. 5 al Bilancio di previsione 2026/2028 – utilizzo avanzo libero;

RICHIAMATE le deliberazioni giuntali:

- n. 2 del 14.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo Di Gestione (P.E.G.) Finanziario 2026/2028;
- n. 21 del 11.02.2026 con la quale si è approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2026/2028;
- n. 36 del 18.03.2026, con la quale è stata approvata la variazione del Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) Finanziario 2026/2028, approvato con deliberazione n. 2 del 14.01.2026;
- n. 51 del 29.04.2026 con la quale è stata approvata la variazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Finanziario 2026/2028, approvato con deliberazione n. 2 del 14.01.2026.

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, come integrate dall'art. 58, CCNL 23 febbraio 2026, risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, integrato dall'art. 58, CCNL 23 febbraio 2026;

PRESO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18.03.2026, ai sensi dell'art. 8, c. 2, CCNL Funzioni locali 23 febbraio 2026, è stata costituita, entro trenta giorni dalla stipulazione del CCNL, la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), c. 3, CCNL 23 febbraio 2026;

VISTO l'art. 8, c. 4, CCNL 23 febbraio 2026 che dispone:

“4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con l'avvenuta adozione del bilancio di previsione e del PIAO, l'ente provvede alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate ed avvia la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo. Ai fini dell'avvio di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una esaustiva informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, nonché i dati a consuntivo sull'utilizzo delle risorse del Fondo dell'anno precedente.”;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza

annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

RICHIAMATE le deliberazioni giuntali:

- n. 47 del 31.03.2026, avente ad oggetto *“Integrazioni Facoltative Del Fondo Di Produttività Anno 2026, Ai Sensi Dell'art. 79, Comma 2, Lettera B) E Comma 3 (1,2% Ms1997) Del Ccnl 16.11.2022, Ai Sensi Dell'art. 58, C. 2 (0,22% Ms2021) Del Ccnl 23.02.2026, Ai Sensi Dell'art. 14, Comma 1 Bis, Del D.L. 25/2025 Convertito In Legge 69/2025 E Ai Sensi Dell'art. 208 Del Cds E Suo Utilizzo”*;
- n. 55 del 13.05.2026, con la quale si autorizza l'integrazione facoltativa del Fondo Risorse Decentrate anno 2026 – ai sensi dell'art. 79, Comma 3 del C.C.N.L. 201-2021, assegnando al Fondo 2026 – risorse variabili – la somma di € 981,90 pari allo 0,22% del monte salari 2018, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate di parte variabile e dello stanziamento di bilancio preordinato a garantire la copertura finanziaria della retribuzione di posizione e di risultato da corrispondere ai titolari degli incarichi di EQ;

PRESO ATTO della deliberazione giuntale n. 55 del 13.05.2026, che reca le linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2026;

VISTO l'art. 60, cc. 2 e 5, CCNL 23 febbraio 2026 che dispone:

“2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici

mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1. (...)

5. La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline.”

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.*

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto *“Controlli in materia di contrattazione integrativa”*;

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

PRESO ATTO dell'art. 3, c. 3, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 che dispone:

“3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.”

RILEVATO inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

VISTA a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: *“Istruzioni circa le modalità per calcolare l’adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019”*;

VISTO l’art. 14, c. 1-bis, D.L. 14 marzo 2025, n. 25 che dispone:

“A decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento. ...”;

PRESO ATTO dunque che, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l’importo complessivo del trattamento accessorio 2026 non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, eventualmente adeguato ai sensi dell’art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

PRESO ATTO, inoltre, che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2026;

RICORDATO che il fondo dell’anno 2016, pari a € 32.700,00, è stato rideterminato in € **31.937,19** a seguito del conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennità di comparto, come da art. 60, c. 2 del CCNL del 23.02.2026;

PRESO ATTO CHE:

- la costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2026 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l’esercizio 2018 e l’esercizio **2026** (valore presunto al 31.12 da verificare nel corso dell’esercizio);
- sulla base delle istruzioni fornite dalla RGS, il numero di dipendenti presunto al 31.12.2026 (calcolato come numero di cedolini emessi e considerando in proporzione il personale a tempo parziale) è inferiore a quello al 31.12.2018;
- non si rende perciò necessario adeguare il limite di spesa 2016;

RILEVATO che il fondo risorse decentrate 2026 è costituito dalle voci di parte stabile e di parte variabile, così descritte nell’allegato al presente atto, in cui si evince anche il rispetto del limite complessivo 2016 a seguito delle necessarie decurtazioni;

EVIDENZIATO che:

- non vi sono economie sul fondo degli anni precedenti da riportare tra le risorse variabili 2026;

- vi sono economie sulle risorse 2025 che finanziano il lavoro straordinario da riportare tra le risorse variabili 2026;

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate dei dipendenti per l'anno 2026, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate, nell'ammontare complessivo pari a € **59.488,10** come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, da destinare agli istituti obbligatori e alla contrattazione integrativa;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO CHE la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- i CCNL Funzioni locali e in particolare quelli stipulati il 23 febbraio 2026, il 16 novembre 2022 e il 21 maggio 2018;

DETERMINA

- 1) Di costituire, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, integrati dall'art. 58, CCNL 23 febbraio 2026, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2026 nell'importo complessivo di € **59.488,10**, come da prospetto allegato;
- 2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2026 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di modifiche nella dotazione organica, rettifica dei valori inseriti, future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n.

126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2026-2028;

- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno **2026** trova copertura negli appositi capitoli del bilancio **2026** relativi alla spesa del personale;
- 5) Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, c. 1, D. Lgs n. 267/2000, la spesa a carico del bilancio dell'esercizio **2026**, come segue:
 - 101801/1 (per le somme relative alle indennità erogate a vario titolo);
 - 101801/4 (per le somme relative all'indennità di comparto a carico del fondo);
 - 101601/4 (incentivi tecnici); 101801/2 (incentivi entrate); 101801/9 (Razionalizzazione); 101801/10 (art. 208 x CDS), (per le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge);
- 6) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 7) Di trasmettere il presente atto all'organo di revisione per la relativa certificazione;
- 8) Di dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis -comma1- del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento presenta regolarità tecnica e contabile, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché la necessaria copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, pertanto, dalla seguente data, diviene esecutivo;
- 9) Di dare atto, infine, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n. 62/2013 (*"Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"*);
- 10) Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 20 del D.lgs. 36/2023 e agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco RODOLICO

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA:

VISTO per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Madignano, li 22-05-2026

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Graziella Martino

PUBBLICAZIONE:

Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il **28-05-2026** e per 15 giorni consecutivi.

Madignano, **28-05-2026**

Il Responsabile Della Pubblicazione
F.to Dott. Francesco RODOLICO

Copia conforme all'originale.

Madignano, li **28-05-2026**

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco RODOLICO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993